

Comune di Villasimius

Provincia del Sud Sardegna

Il Revisore dei Conti

Verbale N. 30 del 29/07/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 44 del 08/07/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ex art 194 c. 1 lett. a) D. Lgs. n. 267/2000 scaturente dalla sentenza N. 76/2020 e dalla sentenza N. 79/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna"

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di luglio, presso il proprio studio in Cagliari, il Revisore dei Conti Dott. Gianmarco Trudu, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 14/09/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha preso in esame la proposta di Delibera del Consiglio Comunale N. 44 del 08/07/2021 avente ad oggetto "**Riconoscimento debito fuori bilancio ex art 194 c. 1 lett. a) D. Lgs. n. 267/2000 scaturente dalla sentenza N. 76/2020 e dalla sentenza N. 79/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna**" trasmessa via pec in data 23/07/2021 e integrata con successiva pec del 26/07/2021, in seguito a specifica richiesta pec del revisore del 23/7/2021, per esprimere il proprio parere in merito.

Il Revisore, esaminata la documentazione inviata, dalla quale emerge che la proposta di riconoscimento attiene alla soccombenza in giudizio del Comune nei confronti della Società ALISA Srl su due differenti giudizi derivanti dalle seguenti sentenze:

- Sentenza della C.T.P. di Cagliari n. 773/1/15 del 25/05/2015 confermata dalla sentenza N. 79/2020 del 24/01/2019 della C.T.R. della Sardegna, per contenzioso inerente la richiesta di annullamento di un'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione Equitalia Centro Spa, inerente imposta ICI e accessori anno 1999 nelle quali il Comune di Villasimius è risultato soccombente. La sentenza della CTP confermata integralmente dalla Sentenza della C.T.R., condanna il Comune di Villasimius al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA e cassa previdenza.

- Sentenza C.T.R. Sardegna N. 76/2020 del 24/01/2019 che riforma la decisione della C.T.P. di Cagliari n. 192/6/10 del 16/07/2010 condannando il Comune di Villasimius "*alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri accessori se dovuti*"

Quanto sopra, il Revisore,

- viste le disposizioni di legge sulla finanza locale ed in particolare l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000,
- preso atto della dichiarazione riportata nella proposta di delibera sull'acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile

Rileva:

- Quanto alla sentenza della CTP di Cagliari N. 773/1/15 del 25/05/2015, la stessa, oltre ad essersi pronunciata sul merito della causa, si è pronunciata anche sulla richiesta dei difensori di parte avversa, in relazione alla distrazione delle spese liquidate in sentenza, a diretto vantaggio degli stessi difensori, ed il giudice, ha sentenziato, nel caso di specie, che tale istituto, non possa aver luogo per le ragioni espresse.

Si ritiene pertanto, che le spese di giudizio liquidate in sentenza, non possano essere liquidate a favore dei difensori di controparte ma solo a favore della parte ricorrente.

La sentenza, inoltre, "condanna il Comune di Villasimius al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in euro 3.000 oltre IVA e cassa di previdenza" senza alcuna ulteriore statuizione circa eventuali ulteriori spese di giudizio. Pertanto, ogni richiesta eccedente quanto sentenziato, a parere del revisore, non può trovare accoglimento, motivo per cui, né le spese relative al contributo unificato né le spese forfettarie del 15 né la quota parte della cassa di previdenza professionale indicate nella notula allegata, possono essere addebitate al Comune di Villasimius, in quanto oneri di esclusiva competenza della parte ricorrente.

- Quanto alla sentenza C.T.R. Sardegna N. 76/2020 del 24/01/2019, che condanna il Comune "*alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri accessori se dovuti*", si rende necessario, ad avviso del revisore, interrogarsi sul significato di "*Oneri accessori se dovuti*" per stabilire quali tipologie di oneri devono essere rifusi.

Ad avviso del Revisore, la quota del contributo unificato, costituisce sicuramente onere accessorio, in quanto onere direttamente derivato dall'instaurazione del contenzioso. Qualche riserva, sorge in relazione alla quota parte della cassa di previdenza professionale che di per se, non

presenta un diretto collegamento per l'accesso alla difesa tributaria, mentre, si ritiene non possa essere accolta la quota di spese forfettaria del 15% indicata nella notula allegata alla proposta di delibera, così come, non può essere considerato, nel caso di specie, onere accessorio, l'imposta sul valore aggiunto, poiché imposta detraibile per la controparte e quindi privo della qualificazione di onere.


Resta comunque fermo, anche in questa fattispecie, che non essendoci nessuna specifica statuizione in sentenza, la liquidazione delle spese, non possa avvenire a favore del difensore di controparte ma direttamente a favore della parte ricorrente.

Per quanto sopra, il revisore, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio nel limite del valore quantificato nelle sentenze e come riportato nei rilievi sopra esposti, escludendo, ogni onere aggiuntivo, oltre quelli specificamente definiti in sentenza, con la previsione, che le spese, siano liquidabili a favore del soggetto ricorrente.

Si richiama il disposto dell'art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002 che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio alla competente procura della Corte dei Conti.

Del ché, il presente verbale.

Il Revisore dei Conti
Dott. Gianmarco Trudu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianmarco Trudu', with a large, sweeping flourish above the name.